ISTITUTO COMPRENSIVO
G. CARDUCCI
Riesi (CL)

03 Settembre 2024

Circ. 7 - Fruizione permessi legge 104 92

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104; VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53; VISTO il D.P.R n. 445 del 2000; VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il Parere Dip. Funz.Pubblica n. 13 del 18 febbraio 2008; VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183; VISTA la Circolare I.N.P.S. n. 155 del 3 dicembre 2010; VISTO la Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010; VISTO IlCCNL 2016/2018 ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativodidattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito. PERSONALE DOCENTE: § i permessi possono essere fruiti esclusivamente in GIORNI. I permessi per assistenza ad un familiare disabile grave sono disciplinati dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. La previsione del già menzionato articolo discende dalla legge n. 104/92 (come modificata dalla legge n. 53/2000, dal D.lgs n. 151/2001, dalla legge n. 183/2010 e dal D.lgs. n. 119/2011) che così recita: A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. PERSONALE ATA: § i permessi possono essere fruiti anche a ore, per un massimo di 18 ore mensili. L'articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita: I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. PERSONALE DOCENTE E ATA § Non si ha diritto ad usufruire del permesso in caso di ricovero a tempo pieno dell'assistito ove per "ricovero a tempo pieno", ai sensi delle circolari INPS e Funzione Pubblica, si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Tuttavia il punto 6 della circolare INPS n. 32/2011 (punto che si riferisce sia ai permessi che al congedo straordinario) dispone delle deroghe: – interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; – – ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3); – – ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare

— Calendarizzazione richiesta di permesso L.104/92 Si informa che il personale in indirizzo interessato ed avente diritto alla fruizione dei permessi mensili relativi alla Legge 104/92, ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, dovrà calendarizzare i permessi entro il mese precedente a quello della fruizione: il personale è tenuto a comunicare, salvo dimostrate situazioni di urgenza, al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010 – Art. 24 L. n. 183/2010 "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità"). Tali permessi dovranno successivamente essere confermati con consueta presentazione della richiesta di astensione dal lavoro all'ufficio di segreteria mediante invio alla casella di posta elettronica clic81700n@istruzione.it .